



# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA**

**Approvato dal Consiglio Nazionale il 29.07.2024**

## **Titolo 1 NORME GENERALI**

### **ART. 1 - Doveri e obblighi.**

1. Le Associazioni locali PGS affiliate ed i loro tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni degli Organi PGS.
2. Tutti i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, economica, sociale.

### **ART. 2 - Illecito sportivo.**

1. Rispondono di illecito sportivo le Associazioni, i loro dirigenti e tutti i tesserati i quali, con qualsiasi mezzo, compiono o consentono che altri compiano, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

### **ART. 3 - Responsabilità diretta.**

1. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi dell'Associazione non può essere invocata a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. La qualifica di Dirigente, ai fini della valutazione delle violazioni, è considerata come aggravante.
4. Le Associazioni locali rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti.
5. I Dirigenti, dotati di legale rappresentanza delle Associazioni affiliate, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle Associazioni medesime.

### **ART. 4 - Responsabilità oggettiva.**

1. Per i tesserati non è ammessa la responsabilità oggettiva, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti specifici.
2. Le associazioni sono oggettivamente responsabili, in ordine agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti e tesserati in genere e rispondono dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
3. Le Associazioni rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico durante le competizioni sportive che si disputano nel proprio campo di gioco.
4. Le Associazioni sono presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino da persone ad esse estranee.

### **ART – 5 Dichiarazioni lesive.**

1. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito delle PGS.
2. Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati.

3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

**ART. 6 - Obbligo di segnalazione e collaborazione.**

1. I tesserati, i soci e i dirigenti delle Associazioni affiliate, nonché i componenti gli Organi PGS sono tenuti a segnalare, prontamente, agli Organi Giudicanti le violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Le Associazioni, i loro dirigenti ed i tesserati in genere sono tenuti a collaborare con gli Organi Giudicanti assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.

**ART. 7 - Infrazioni disciplinari.**

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. In assenza di specifiche norme del presente regolamento, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

**ART. 8 – Tutela contro gli abusi e obbligo di segnalazione.**

1. I tesserati, i soci e i dirigenti delle Associazioni affiliate, nonché i componenti gli Organi PGS sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, contenuti nelle "Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" adottate dalle PGS, oltre che, nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione ai predetti principi dei quali i soggetti precedenti siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività o di vita associativa, dovrà essere segnalata attraverso le modalità indicate dalle Linee Guida e dal Titolo 6 del presente Regolamento.

**Titolo 2 ORGANI DI GIUSTIZIA**

**ART. 9 - Organi di Giustizia Sportiva.**

1. Gli Organi della giustizia sportiva, previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

3. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni o far trapelare notizie, agli interessati e/o a terzi, in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
4. I componenti degli Organi della giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dagli artt. 17 – 18 e 19 del presente regolamento.
5. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricsuzione previste dal Codice di procedura civile.

#### **ART. 10 – Tipologia degli Organi di Giustizia Sportiva.**

1. Sono Organi giudicanti:
  - il Giudice Sportivo Provinciale;
  - il Giudice Sportivo Regionale;
  - il Giudice Sportivo Nazionale;
  - la Commissione Unica d’Appello;
2. Costituisce organo requirente il Procuratore sociale.

#### **ART. 11 - Il Giudice Sportivo Provinciale.**

1. Il Consiglio regionale elegge, per ogni provincia, su proposta del Delegato Provinciale territorialmente competente, un Giudice Sportivo Provinciale.
2. Il Giudice Sportivo Provinciale è organo di giustizia di primo grado e decide in composizione monocratica.
3. Dura in carica quattro anni ed il suo incarico può essere rinnovato per ulteriori successivi quadrienni.
4. La carica di Giudice Sportivo Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra carica afferente alle associazioni locali.

#### **ART. 12 – Competenza del Giudice Sportivo Provinciale.**

1. Il Giudice Sportivo Provinciale ha competenza generale per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello provinciale, organizzate dall’Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali.
2. Sono di competenza dei Giudici Sportivi Provinciali:
  - a) l’adozione di provvedimenti tecnici;
  - b) l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre sino ad un massimo di quattro giornate di squalifica o di trenta giorni complessivi;
  - c) qualora, invece, la natura dei fatti ritenesse congrua l’adozione di un provvedimento disciplinare più grave, nonché nel caso previsto dall’art. 21, il Giudice Sportivo Provinciale può provvedere alla sospensione cautelare del soggetto, tesserato o squadra, o disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale territorialmente competente ed immediata comunicazione della contestazione all’interessato.

3. Avverso i provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dai Giudici Sportivi Provinciali è proponibile ricorso in appello innanzi al Giudice Sportivo Regionale.

**ART. 13 - Il Giudice Sportivo Regionale.**

1. Il Consiglio Nazionale elegge, per ogni regione, su proposta del Comitato Regionale territorialmente competente, un Giudice Sportivo Regionale.
2. Il Giudice Sportivo Regionale decide in composizione monocratica, dura in carica quattro anni ed il suo incarico può essere rinnovato per ulteriori successivi quadrienni.
3. La carica di Giudice Sportivo Regionale è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra afferente alle associazioni locali.

**ART. 14 - Competenza del Giudice Sportivo Regionale.**

1. Il Giudice Sportivo Regionale ha competenza generale, in primo grado, per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello regionale, organizzate dall'Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali.
2. Giudica, inoltre, in secondo grado, sui ricorsi avverso provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dai Giudici Sportivi Provinciali.
3. Sono di competenza dei Giudici Sportivi Regionali:
  - a) l'adozione di provvedimenti tecnici;
  - b) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre superiori alle quattro giornate di squalifica o ai trenta giorni complessivi;
  - c) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci, tesserati, componenti di organi nazionali e territoriali, nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 16 – 21 - 27 e 28 del presente regolamento.
4. Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale, sia di primo che di secondo grado, sono appellabili innanzi alla Commissione Unica d'Appello.

**ART. 15 – Il Giudice Sportivo Nazionale.**

1. Il Consiglio Nazionale elegge, su proposta della Giunta Nazionale, il Giudice Sportivo nazionale, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

**ART. 16 – Competenze e funzioni del Giudice Sportivo nazionale.**

1. Il Giudice Sportivo nazionale decide in composizione monocratica ed ha competenza generale per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello nazionale ed internazionale, organizzate dall'Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali.
2. Sono di competenza del Giudice Sportivo nazionale:
  - a) l'adozione di provvedimenti tecnici;
  - b) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre.
3. I provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale non sono inappellabili.

#### **ART. 17 – La Commissione Unica di Appello.**

1. La Commissione Unica di Appello è composta da un Presidente e da due membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. La Commissione decide in composizione collegiale, dura in carica quattro anni ed i suoi incarichi possono essere rinnovati per ulteriori successivi due quadrienni.
3. L'incarico di componente la Commissione Unica di Appello è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra afferente alle associazioni locali.
4. Le riunioni della Commissione Unica di Appello sono valide se sono presenti almeno due componenti facenti parte della stessa; in caso di assenza del Presidente ne fa le veci il membro presente più anziano di età.
5. Giudica, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Giudici Sportivi Regionali.
6. Le decisioni della Commissione Unica sono definitive ed inappellabili.

#### **ART. 18 – Il Procuratore sociale.**

1. Il Consiglio Nazionale elegge il Procuratore Sociale ed un suo supplente.
2. Essi durano in carica quattro anni ed il loro incarico può essere riconfermato per successivi ulteriori due quadrienni.
3. La carica di Procuratore sociale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nazionale centrale e periferica, nonché altra afferente alle associazioni locali.
4. L'ufficio del Procuratore esercita le funzioni requirenti davanti agli organi giudicanti di giustizia sportiva in ordine ai fatti illeciti commessi dai soci e dai loro tesserati, nonché dagli organi nazionali e territoriali dell'Associazione ovvero nei casi in cui questi abbiano tenuto una condotta non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1.

#### **ART. 19 – Competenze del Procuratore sociale.**

1. Il Procuratore sociale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o richiesta da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, le indagini nelle materie previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 17 comma 4 del presente regolamento.
2. Il Procuratore sociale promuove tutti gli accertamenti che reputa necessari, avvalendosi anche della collaborazione degli organi centrali e territoriali dell'Associazione.
3. Il Procuratore sociale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, compie tutte le indagini necessarie e relative ai fatti di cui al comma 4 dell'art. 17, comunicandone le conclusioni agli interessati.

#### **ART. 20 – Procedura e Provvedimenti.**

1. Al termine delle indagini svolte il Procuratore sociale può:
  - a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;

- b) disporre il deferimento al Giudice sportivo regionale competente per territorio ovvero, qualora l'indagato sia componente di un organo nazionale al quale siano contestati fatti inerenti all'esercizio della sua funzione, al Giudice sportivo della Regione Lazio.
1. In caso di deferimento, il Procuratore provvede a trasmettere tutti gli atti relativi all'istruttoria compiuta, nonché la formulazione degli addebiti e la relativa comunicazione al Consiglio Nazionale, al Consiglio Regionale e al Consiglio provinciale competente.

### **Titolo 3 DEI PROVVEDIMENTI**

#### **ART. 21 - Tipologia dei provvedimenti.**

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono espresse in provvedimenti di due tipi:
  - a) provvedimenti di natura tecnica;
  - b) provvedimenti di natura disciplinare.
2. Sono provvedimenti di natura tecnica:
  - la modifica d'ufficio del risultato conseguito sul campo;
  - l'annullamento della competizione con ripetizione della medesima;
  - la penalizzazione in classifica.
3. Sono provvedimenti di natura disciplinare:
  - l'ammonizione semplice;
  - l'ammonizione con diffida;
  - la sanzione pecuniaria;
  - la squalifica del tesserato;
  - la sospensione del tesserato;
  - la radiazione;
  - la squalifica del campo.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 del presente regolamento, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:
  - a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio alla PGS e ad i suoi Organismi o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
  - b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
  - c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
  - d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.

Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

**ART. 22 - Recidiva.**

1. Nel caso in cui i tesserati, nonché società e dirigenti, abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione del presente regolamento e ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

**ART. 23 - Collaborazione degli incolpati.**

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dal presente regolamento ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

**ART. 24 – Contenuto dei provvedimenti.**

1. I provvedimenti, sia di natura tecnica che disciplinare, devono essere esaustivamente motivati e contenere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la loro assunzione.
2. I provvedimenti, inoltre, devono contenere, in calce agli stessi, la firma dell'Organo Giudicante che li ha emessi.

**ART. 25 – Comunicazione dei provvedimenti disciplinari e tecnici.**

1. I provvedimenti devono essere portati a conoscenza degli interessati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

- per le persone fisiche:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) presso la sede della Società di appartenenza, al momento della instaurazione del procedimento;
- c) presso la sede della Società di appartenenza, al momento della commissione del fatto;
- d) presso la residenza o il domicilio dell'interessato.

- per le società:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;

- b) presso la sede della società.
2. I provvedimenti, in ogni caso, devono essere pubblicati nei comunicati ufficiali emanati dall'Organo Giudicante Competente ed esposti presso le segreterie PGS competenti, nonché inseriti sui portali Internet di appartenenza se istituiti.
  3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

**ART. 26 – Nullità dei provvedimenti.**

1. La mancata indicazione della motivazione e della firma dell'Organo Giudicante determinano la nullità dei provvedimenti.
2. Sono, altresì, nulli i provvedimenti che non vengono portati a conoscenza degli interessati mediante le modalità di notifica previste all'art. 24.

**ART. 27 – Impugnabilità dei provvedimenti.**

1. Tutti i provvedimenti sono impugnabili nei modi e nelle forme sancite dal presente regolamento.
2. I termini di impugnazione dei provvedimenti cominciano a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi.

**Titolo 4 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI**

**ART. 28 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo Provinciale.**

1. Il Giudice Sportivo Provinciale può irrogare, nei confronti dei tesserati, le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione semplice;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) squalifica o sospensione per un massimo di quattro giornate o di trenta giorni complessivi;
  - d) sospensione cautelativa con trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti punti a), b), e c) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.
3. Il provvedimento di cui al punto d) è immediatamente esecutivo e deve contenere la contestazione dell'addebito.
4. L'inquisito può presentare memorie difensive scritte al Giudice Sportivo Regionale entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della contestazione.

**ART. 29 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo Regionale.**

1. Oltre alle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 27, il Giudice Sportivo Regionale può adottare i seguenti ulteriori provvedimenti disciplinari:
  - a) squalifica oltre le quattro giornate di gara;
  - b) squalifica a termine, fino ad un massimo di cinque anni;
  - c) radiazione;

2. I predetti provvedimenti sanzionatori sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.
3. Nei casi di procedimento esperito nelle materie e nelle forme di cui agli artt. 18 e 19, il Giudice Sportivo Regionale competente per territorio, ricevuti gli atti, provvede a contestare l'addebito formulato dal Procuratore sociale al tesserato interessato.
4. Entro il termine di sette giorni dalla data della ricezione della contestazione dell'addebito, l'interessato può presentare proprie contro deduzioni scritte al Giudice sportivo Regionale, il quale lette le stesse e compiuta, se del caso, una ulteriore istruttoria, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione semplice;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno;
  - d) interdizione da cariche fino ad un massimo di due anni;
  - e) radiazione.
5. I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), e d) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

**ART. 30 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo nazionale.**

1. Il Giudice Sportivo nazionale, per i fatti commessi nel corso di finali e/o eventi sportivi nazionali o internazionali, in ordine alle quali è chiamato a svolgere le proprie funzioni, può adottare tutti i provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 21, 28, 29, 31 e 32 del presente regolamento.

**ART. 31 - Sanzioni nei confronti delle Associazioni affiliate di competenza del Giudice Sportivo Provinciale.**

1. Per gli atti compiuti nel corso dell'esercizio dell'attività sportiva, posti in essere dalle Associazioni affiliate, il Giudice Sportivo Provinciale può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione semplice;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) sanzione pecuniaria;
  - d) squalifica del campo per un massimo di quattro giornate di gara;
  - e) sospensione cautelativa con trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale.
2. I provvedimenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessata.
3. Il provvedimento di cui al punto e) è immediatamente esecutivo e deve contenere la contestazione dell'addebito.
4. L'Associazione inquisita può presentare proprie memorie difensive al Giudice Sportivo regionale, per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della contestazione.

**ART. 32 – Sanzioni nei confronti delle Associazioni affiliate di competenza del Giudice Sportivo Regionale.**

1. Nei confronti delle Associazioni affiliate, il giudice Sportivo Regionale, oltre alle sanzioni previste dall'art. 28, può irrogare i seguenti ulteriori provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica del campo a termine, fino ad un massimo di un anno;
  - b) sospensione dell'attività, o da parte di essa a termine fino ad un massimo di un anno;
  - c) radiazione.
2. I provvedimenti di cui ai punti a), b) sono immediatamente esecutivi, anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.
  3. Nei casi di procedimento esperito nelle materie e nelle forme di cui agli artt. 18 e 19, il Giudice Sportivo Regionale competente per territorio, ricevuti gli atti, provvede a contestare l'addebito formulato dal Procuratore sociale al tesserato interessato.
  4. Entro il termine di sette giorni dalla data della ricezione della contestazione dell'addebito, l'interessato può presentare proprie contro deduzioni scritte al Giudice Regionale, il quale lette le stesse e compiuta, se del caso, una ulteriore istruttoria, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:
    - a) ammonizione semplice;
    - b) ammonizione con diffida;
    - c) sanzione pecuniaria;
    - d) sospensione dall'attività, o da parte di essa, a termine fino ad un massimo di due anni
    - e) radiazione.
  5. I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), e d) sono immediatamente esecutivi, anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

## **Titolo 5 RECLAMI E RICORSI**

### **ART. 33 – Proposizione dei reclami e dei ricorsi.**

1. I provvedimenti di natura tecnica possono impugnati mediante la proposizione di reclami e di ricorsi.
2. I provvedimenti di natura disciplinare possono essere impugnati unicamente mediante la proposizione dei ricorsi.
3. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento, ai fini della proposizione di reclami, ricorsi, deduzioni e controdeduzioni, sono perentori.

### **ART. 34 – Legittimazione attiva alla proposizione di reclami e ricorsi.**

1. Il presidente, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione locale è legittimato, in nome e per conto dell'associazione rappresentata e dei suoi tesserati, alla proposizione dei reclami e dei ricorsi avverso provvedimenti di natura tecnica e disciplinare.
2. Il tesserato sanzionato è legittimato a proporre personalmente ricorsi avverso provvedimento di natura disciplinare.
3. Nei casi previsti dall'art. 35 è legittimato a proporre i reclami il dirigente accompagnatore della società, ritualmente iscritto a referto, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante della società partecipante.

**ART. 35 – Procedura per i reclami avverso i provvedimenti di natura tecnica.**

1. I soggetti interessati possono proporre reclamo avverso i provvedimenti di natura tecnica che deve essere inoltrato all'Organo giudicante competente entro sette giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 24, del giudicato di primo grado.
2. Al reclamo devono essere allegati, a pena di inammissibilità dello stesso:
  - a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il reclamo;
  - b) la ricevuta di versamento della tassa di reclamo;
  - c) la ricevuta di consegna della PEC, contenente copia del reclamo, spedita alla controparte.
3. Avverso la possibile omologazione del risultato conseguito sul campo e per fatti esclusivamente tecnici, connessi allo svolgimento della competizione, i soggetti interessati possono proporre reclamo, da inoltrare all'Organo giudicante competente all'omologazione entro il giorno successivo alla disputa o al termine della competizione.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il reclamo deve essere trasmesso a mezzo PEC e deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dello stesso, da:
  - a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il reclamo;
  - b) ricevuta di versamento della tassa di reclamo;
  - c) ricevuta di consegna della PEC, contenente copia del reclamo, trasmessa alla controparte.

**ART. 36 – Procedura per i reclami avverso i provvedimenti di natura tecnica presentati in manifestazioni di breve durata.**

1. Nel corso di finali provinciali e/o regionali, finali e/o eventi nazionali o internazionali, i soggetti legittimati possono proporre reclamo, all'organo di giustizia competente, per fatti esclusivamente tecnici, connessi allo svolgimento della competizione, nonché quelli aventi ad oggetto l'omologazione del risultato conseguito sul campo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, i soggetti legittimati devono:
  - a) in caso di gare ad eliminazione diretta, preannunciare per iscritto il reclamo all'arbitro al termine della gara al quale si riferisce, consegnando, altresì, originale dello stesso al preposto organo di giustizia competente a mezzo raccomandata a mano, entro e non oltre mezz'ora dal termine dalla predetta, provvedendo al pagamento della tassa reclamo;
  - b) in caso di gare di girone eliminatorio, preannunciare per iscritto il reclamo all'arbitro al termine della gara al quale si riferisce, consegnando, altresì, originale dello stesso al preposto organo di giustizia competente a mezzo raccomandata a mano, entro e non oltre un'ora dal termine dalla predetta gara, provvedendo al pagamento della tassa reclamo.
3. Nei casi previsti dal comma 2 lett. a) e b), il reclamo dovrà contenere, a pena di inammissibilità dello stesso,
  - a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda;
  - b) la ricevuta di versamento della tassa reclamo.

4. I provvedimenti emessi dagli organi di giustizia competenti, nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, sono inappellabili e vengono previa senza audizione della controparte.

**ART. 37 - Ricorsi di natura tecnica.**

1. I provvedimenti di natura tecnica adottati dai Giudici Sportivi Provinciali sono impugnabili avanti il Giudice Sportivo Regionale, secondo le procedure previste dall'art. 40 del presente regolamento.
2. I provvedimenti di natura tecnica, adottati in primo o secondo grado dai Giudici Sportivi Regionali, sono impugnabili avanti la Commissione Unica d'Appello, secondo le procedure previste dall'art. 37.
3. Le decisioni della Commissione Unica d'Appello sono inappellabili.

**ART. 38 - Ricorsi di natura disciplinare.**

1. I seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a) ammonizione semplice;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) sanzione pecuniaria;
  - d) squalifica o sospensione del tesserato e squalifica del campo,se emanati dal Giudice Sportivo Provinciale sono impugnabili, con le procedure previste dall'art. 40, innanzi al Giudice Sportivo Regionale territorialmente competente.
2. I provvedimenti disciplinari emanati dai Giudici Sportivi Regionali sono impugnabili innanzi alla Commissione Unica d'Appello con le procedure previste all' art. 37, la cui decisione è inappellabile.
3. Qualora nei soli ricorsi presentati innanzi alla Commissione Unica d'Appello dovessero ricorrere gravi motivi, il Presidente della stessa può sospendere temporaneamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione della Commissione.

**ART. 39 Onere della prova.**

1. Nelle procedure relative ai ricorsi ed ai reclami, sia di natura tecnica che disciplinare, nonché nei casi previsti dall'art. 35, è onere degli istanti provare i fatti che costituiscono il fondamento delle pretese che si intendono far valere.

**ART. 40 - Procedure per i ricorsi.**

1. Il ricorso deve essere inoltrato, a mezzo PEC all'Organo giudicante competente, entro sette giorni dalla data della comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 24, del giudicato di primo grado e deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da:
  - a) ricevuta di versamento della tassa di ricorso;
  - b) ricevuta di consegna della PEC, contenente copia del ricorso, spedita all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
  - c) ricevuta di consegna della PEC contenente copia del ricorso spedito alla controparte.
2. La controparte può produrre le proprie contro deduzioni entro il termine tassativo di cinque giorni, decorrenti dal giorno successivo la data di ricezione della ricevuta di cui al comma 1, lett. c).

3. Al ricevimento della PEC di cui al precedente comma 1 lett. b), l'Organo che ha emesso il provvedimento impugnato trasmette immediatamente gli atti all'organo adito per decidere sull'impugnazione proposta.
4. Completata l'istruttoria, l'Organo chiamato a decidere può assumere nuove prove con ampia libertà di indagine.

#### **ART. 41 – Tasse reclamo e ricorso.**

1. Le tasse reclamo e ricorso sono stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale mediante apposita delibera.
2. La tassa versata deve essere restituita solo in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o del ricorso.

### **Titolo 6 RICHIAMO ALLE LINEE GUIDA SAFEGUARDING**

#### **ED ALLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE**

#### **ART. 42 – Disposizioni generali**

1. Tutte le realtà affiliate alle Polisportive Giovanili Salesiane rispondono alle Linee Guida Safeguarding, si impegnano a segnalare i casi di abusi interni e a realizzare in proprio, secondo il principio di sussidiarietà e secondo il proprio statuto, le attività connesse alle Linee Guida PGS, ricevendo indirizzo e supporto dal Safeguarding Officer.
2. Il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle associazioni affiliate ha l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un membro del personale o rappresentante, sia che si tratti di segnalazioni specifiche, sia che si tratti di sospetti non confermati.
3. Sarà richiesto di cooperare in qualsiasi indagine interna e di mantenere gli appropriati livelli di riservatezza e discrezione.

#### **ART. 43 - Ruoli e responsabilità**

##### **43.1- Ruoli e funzioni di riferimento relativi alla tutela dei minori**

1. Il personale, nei ruoli apicali ed in quelli operativi, deve essere consapevole del ruolo attribuito a ciascuno e delle relative responsabilità nel segnalare e rispondere in conformità con le Linee Guida e la legislazione nazionale.
2. Il personale, i consulenti, i volontari ed i rappresentanti dell'organizzazione e delle associazioni affiliate sono responsabili per la segnalazione di eventuali sospetti o presunte violazioni delle Linee Guida.
3. Le Linee Guida sono sotto la responsabilità del Safeguarding Officer nominato dalla Giunta Nazionale scelto tra:
  - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

4. Nella fattispecie:

Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding. A tal fine:

- h) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate e aggregate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente e al Consiglio Nazionale per i provvedimenti di competenza;
- i) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- j) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- k) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- l) ha in capo il processo di valutazione e risposta, coordinando le risorse che sono implicate nella gestione della segnalazione; garantisce l'operatività di un sistema centralizzato di segnalazione, al fine di assicurarne il controllo di gestione.
- m) è responsabile della risposta e della gestione centrale delle segnalazioni;
- n) in qualità di Responsabile della Linee Guida a livello nazionale garantisce l'implementazione delle varie misure di tutela da questa previste e adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- o) svolge ogni altra funzione attribuita dal Presidente e dal Consiglio Nazionale.

#### **43.2 - Il coinvolgimento e la partecipazione dei minori e delle famiglie nel processo di tutela**

1. Per tutelare efficacemente i nostri beneficiari minorenni tesserati è necessario rendere consapevoli e ascoltare tutte le parti coinvolte. Pertanto, risulta centrale coinvolgere anche coloro che sono collocati nel ruolo dei beneficiari (i minori), insieme alle loro famiglie.
2. Lo si potrà fare, ad esempio, mediante materiale informativo (anche scritto in modalità child- friendly), incontri/workshop ad hoc e, in linea generale, incoraggiati ad utilizzare i mezzi a loro disposizione per assicurare un'autotutela.

#### **ART. 44 - Segnalare e rispondere**

1. Per garantire il diritto alla protezione dei minori tesserati, la nostra organizzazione ritiene fondamentale costituire e mettere a disposizione una procedura chiara e

trasparente per segnalare preoccupazioni e/o eventuali sospetti di abuso, maltrattamento e sfruttamento, nonché violazioni del codice di condotta.

2. Come prevedibile, le preoccupazioni, i sospetti e – nei casi più gravi – le accuse di azioni scorrette o abuso possono essere fonte di timori e stress, soprattutto laddove si tratti di indicare un collega impegnato in un'attività a diretto contatto con i più piccoli.
3. Dal lato nostro, tuttavia, l'elemento da salvaguardare con preminenza è la definizione di condizioni di protezione che permettano di evitare che un minorenne subisca maltrattamenti e/o comportamenti abusanti. Per questo, orientiamo le nostre scelte e le nostre azioni affinché si possa intervenire in modo adeguato ed efficace.
4. Per tale ragione, ci teniamo a sottolineare che le politiche di safeguarding sono responsabilità di tutti ed occorre che ciascun destinatario delle Linee Guida segnali le preoccupazioni senza censurarle e senza farsi guidare dal timore di ricevere critiche e/o ripercussioni sul piano personale.

#### 44.1 - Principi guida

1. Per la gestione di possibili preoccupazioni, sospetti o certezze di abuso, maltrattamento o condotta inappropriata, ci basiamo sui seguenti principi guida:
  - a) Sicurezza e Benessere del/la bambino/a, adolescente o giovane: questi risultano prioritari, dal momento che nessun minorenne deve essere messo a rischio dall'azione che si decide di intraprendere o da mancate azioni. Pertanto, il "superiore interesse" del minore sarà perseguito in modo coerente e rigoroso durante tutto il processo di segnalazione, analisi e gestione del caso;
  - b) Professionalità e confidenzialità lungo tutto il processo: ogni segnalazione sarà trattata in modo professionale, confidenziale e tempestivo. La nostra organizzazione si impegna a trattare ogni segnalazione con la massima serietà, anche laddove queste dovessero giungere in forma anonima, ed assicura un trattamento appropriato a tutte le parti coinvolte. Difatti, tanto i minorenni vittime di abusi, tanto i testimoni, tanto coloro che sono accusati, hanno diritto alla confidenzialità. Quest'ultima si tradurrà nell'invio delle segnalazioni unicamente alle funzioni ed ai ruoli dell'organizzazione indicate nella presente Procedura.
  - c) Si seguirà il principio del solo "bisogno di sapere" e secondo la regola generale di seguire una "catena di comando" che sia la più corta possibile, così da ridurre la potenziale fuoriuscita di informazioni, con conseguenza violazione della riservatezza. Difatti, "riservatezza" e "confidenzialità" saranno garantite in ogni fase del processo, dalla segnalazione, alla conservazione dei registri e dati in modo sicuro, sino all'applicazione di eventuali misure disciplinari a carico del personale.
  - d) Rispetto di tutte e parti coinvolte: chiunque proceda con il segnalare un collega e/o un ruolo direttamente coinvolto, in modo malizioso o non veritiero, potrà incorrere in misure disciplinari. Tutte le persone interessate, tra le quali anche quella accusata del fatto, dovranno essere trattate – durante la durata del processo – con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata o accusata dovrà essere informata appena possibile della procedura interna aperta a suo carico, nonché costantemente

aggiornata, salvo indicazioni diverse da parte delle Forze dell'Ordine, dell'Autorità Giudiziaria o perché si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.

e) Diffusione e messa a conoscenza delle procedure di segnalazione: tutti coloro che, a vario titolo, si interfacciano con le Polisportive Giovanili Salesiane saranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle procedure per segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso e/o maltrattamento, sia che riguardi il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane, sia i membri dei partner o di associati, o anche altri soggetti.

È, infatti, assicurata una formazione ricorrente sulla Linee Guida, e sua relativa Procedura Generale per la tutela di bambini, adolescenti e giovani, mediante la diffusione di materiali, incontri e workshop dedicati.

f) Utilizzo delle migliori prassi nella ricezione di una notizia di sospetto abuso nella sua segnalazione: la procedura dell'ascolto e della raccolta di una testimonianza, in particolar modo da parte di un minore, rappresenta un processo delicato che richiede attenzione, professionalità ed il rispetto di alcune regole, nonché – chiaramente – una formazione specifica. Per tale ragione, offriamo un training di base e la possibilità di ricevere supporto immediato dal ruolo deputato all'accoglimento della notizia. In questo senso, assume un ruolo determinante la fase di raccolta delle informazioni, in modo preciso ed essenziale, mediante il Modulo di Segnalazione, progettato per guidarne il processo.

g) Accesso alla Giustizia/Autorità Nazionali: tutte le volte che si realizza un sospetto di reato, il minore vittima ha diritto a veder realizzate indagini di polizia o azioni penali. In sostanza, ogni tipologia di segnalazione di maltrattamento, abuso o sfruttamento, sarà gestita in linea con le nostre procedure interne e con la legislazione vigente.

h) Lavoro in collaborazione con soggetti pubblici e privati: riteniamo che il superiore interesse del minore, che si trovi ad essere vittima di abuso, nonché la capacità di rispondere ai bisogni di salute e sicurezza, possano essere garantiti nella misura in cui si costruisca una collaborazione multi-agenzia. Ecco, allora, la possibilità di relazionarsi con i soggetti istituzionali.

#### **ART. 45 - La Procedura Generale di Segnalazione**

La Procedura Generale di Segnalazione sarà affiancata dalle Procedure Locali/Territoriali, dal momento che le segnalazioni saranno gestite a livello centrale e nazionale, con la possibilità di identificare situazioni a livello locale che saranno segnalate dai referenti delle associazioni affiliate al Safeguarding Officer.

##### **45.1- Ruoli nella procedura di segnalazione**

1. Il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle associazioni affiliate hanno l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico dei minori, il cui presunto autore sia un membro del personale e/o un rappresentante o volontario delle medesime organizzazioni.
2. Tutte le segnalazioni vanno fatte nell'immediatezza e comunque entro le 24 ore, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.

3. I ruoli apicali delle Polisportive Giovanili Salesiane hanno chiari i ruoli e le responsabilità nel riportare e dare seguito alle segnalazioni di presunto abuso e sfruttamento sessuale, in linea con la Procedura Generale e con la legislazione nazionale.
4. Le responsabilità dei ruoli sono le seguenti:  
dello staff in merito alle segnalazioni di sospetti e/o preoccupazioni;  
del Safeguarding Officer nella ricezione delle segnalazioni, nel coordinamento del processo di analisi e risposta;

#### **45.2- Chi può segnalare (inclusi i minori e le famiglie)**

La Procedura può essere attivata da un membro dello staff appartenente all'ufficio centrale, da un componente dello staff delle associazioni affiliate, da un minore, da un genitore e da un familiare. I minori avranno a disposizione dei canali di segnalazione alla loro portata.

#### **45.3- Cosa segnalare**

Qualunque preoccupazione, sospetto o certezza di maltrattamento o abuso a carico di minori o il mancato rispetto del Codice di Condotta da parte di un membro dello staff, di organizzazioni partner, di associati o altri adulti o minori, rientrano tra i motivi per cui attivare una procedura di Segnalazione.

#### **45.4 - A chi segnalare**

Al Safeguarding Officer laddove ci si trovi dinanzi ad un possibile reato, resta fermo il diritto della singola persona di sporgere immediata denuncia a titolo personale.

#### **45.5- Come segnalare (meccanismi di segnalazione)**

1. La Segnalazione avviene in via confidenziale, telefonicamente, di persona o per iscritto, utilizzando il Modulo di Segnalazione.
2. Sono considerate valide anche le segnalazioni pervenute in forma anonima (per esempio mediante la "cassetta della posta", messa a disposizione per i beneficiari).
3. In linea generale, ci impegniamo a identificare canali e modalità di segnalazione per i beneficiari che possano adattarsi a contesti e progetti, chiedendo ai nostri affiliati di garantirne un numero minimo per ogni realtà organizzativa/associativa interessata.
4. Consideriamo fondamentale il rapporto degli allenatori con i minori, primo ponte di comunicazione e possibilità di fiducia per chiedere aiuto. Pertanto, riteniamo possano avere un ruolo decisivo tutte le dinamiche interattive che possano favorire l'ascolto e la "disclosure" (=apertura) da parte dei più piccoli.

#### **45.6- Quando segnalare**

1. Il prima possibile e comunque non oltre le 24 ore. La tempestività è elemento cardine per garantire la sicurezza del/della minore.

#### **45.7 - Gestione della segnalazione**

#### **45.7.1 - Principi guida, cosa succede, ruoli specifici e coinvolgimento di agenzie territoriali**

1. La gestione della Procedura di Segnalazione, per coerenza ai nostri valori, si basa sui principi di integrità, riservatezza, discrezione e fiducia.
2. Il Safeguarding Officer, nell'immediatezza e mai oltre le 24 ore, analizzerà le informazioni pervenute e discuterà con il responsabile che ha inoltrato la segnalazione su come procedere nel rispetto delle Linee Guida e stabilendo il grado di urgenza, nonché l'opportuna tempistica.
3. Si assicurerà che siano adottate le eventuali misure urgenti a protezione del minore, così come gli sia garantito immediato supporto medico, psicologico o sociale, sulla base di una mappatura locale dei servizi.
4. Metterà a conoscenza il Presidente della segnalazione ricevuta il quale potrà chiedere il supporto tematico e specifico di uno o più esperti precedentemente individuati (es. legale, aspetti di protezione del minore, altro).
5. Il Safeguarding Officer istruisce l'analisi della segnalazione e la sua gestione, stabilisce il grado di urgenza e decide se:
  1. agire in base alle informazioni già ricevute, circostanziate e analizzate;
  2. pianificare una indagine conoscitiva interna al fine di circostanziare o acquisire elementi necessari a poter prendere qualsiasi decisione successiva in modo motivato e adeguato per ogni soggetto coinvolto. Questa rappresenta un procedimento amministrativo interno che può essere coordinata da personale interno o esterno;
  3. discutere e concordare con il responsabile diretto della persona oggetto della segnalazione eventuali misure di mitigazione del rischio a carico dei minori raggiunti dalla medesima persona. In base alle informazioni di cui si è in possesso e a fronte della gravità del caso, il Safeguarding Officer insieme al Presidente può decidere di:
    - a) mitigare e placare le preoccupazioni, quando non vi siano delle conferme dei dati sostanziali previa verifica;
    - b) avviare una misura disciplinare a carico della persona oggetto della segnalazione;
    - c) valutare una segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali (in ordine alla protezione dei minori coinvolti).
6. Sarà sempre possibile avvalersi del parere di uno o più consulenti esterni tecnici, precedentemente individuati da parte nostra.
7. Il compito Safeguarding Officer è di:
  - garantire la sicurezza di tutte le parti coinvolte, definendo misure specifiche ed un piano di azione;
  - valutare e definire modalità di informazione e coinvolgimento dei genitori/tutori dei minori;
  - stilare la denuncia/querela o segnalazione, verificarla attraverso le competenze dei consulenti e farla pervenire all'Ente di indirizzo;
  - decidere in che misura limitare/modificare i rapporti tra la persona sospettata ed il minore, tenendo conto di eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria;
  - definire un piano di azione interno per monitorare l'andamento della segnalazione;
  - informare, in via riservata, solo le informazioni essenziali, la persona interessata;

#### **45.7.2 - Monitoraggio interno e archiviazione dei casi gestiti - Durata**

1. Le presenti Linee Guida vengono aggiornate ogni quattro anni. Inoltre, ogni anno procederemo con una autovalutazione sull'applicazione delle Linee Guida per verificarne lo stato di implementazione e identificare possibili aree di miglioramento.
2. In base ai risultati dell'autovalutazione, prepareremo uno specifico piano di miglioramento. L'archiviazione dei casi gestiti sarà tenuta in custodia al responsabile dei Sistemi di Tutela, preservando la privacy di coloro che saranno coinvolti.

#### **45.7.3 - Capitalizzazione dell'esperienza e consapevolezza**

1. Nel corso del tempo, l'applicazione di queste Linee Guida a livello generale ma anche per casi specifici, ci permetterà di sviluppare la stessa nel corso del tempo e di patrimonializzare quanto esperito e compreso in itinere.
2. Le segnalazioni potranno essere rinviate alle autorità competenti per indagini giudiziarie ai sensi della legge del paese in cui avviene il fatto; inoltre potranno essere attivate delle procedure disciplinari interne che, in taluni casi, potranno anche comportare il licenziamento o la chiusura di un rapporto di lavoro.